
INTERVISTA SANITÀ

– AVV. ANTONIO GIUFFRIDA / PAOLO D'ELIA –

1. Quali pensa che siano le conseguenze più importanti della legge Gelli su medici e strutture sanitarie?

Avvocato Antonio Giuffrida: Innanzitutto la principale novità segna, tanto per il medico dipendente che per quello strutturato, il passaggio dalla responsabilità contrattuale a quella extra contrattuale e dunque da una responsabilità derivante dall'inadempimento, dall'inesatto adempimento o dal ritardato adempimento di una preesistente obbligazione dalla responsabilità extracontrattuale che deriva dalla violazione del generico obbligo di non ledere alcuno e che viene esaminata secondo il paradigma normativo dell'art. 2043 cod. civ.: condotta, evento dannoso e collegamento causale.

È superato quindi il principio del c.d. contatto sociale (vale a dire quella forma di responsabilità civile, che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine).

Paolo D'Elia: La Legge Gelli ha portato al momento benefici ed una maggiore chiarezza giuridica ed assicurativa solo per i medici dipendenti. Diversamente per medici libero professionisti e strutture ci sono le premesse, nella prospettiva, di un inasprimento del mercato assicurativo.

2. Quali le novità nel rapporto tra strutture sanitarie e medici liberi professionisti nei confronti del paziente e le conseguenze sul mercato assicurativo?

Avvocato Antonio Giuffrida: Nulla in sostanza è cambiato nel rapporto tra strutture e medici liberi professionisti nei confronti del paziente in capo al quale, in caso di controversia giudiziaria, permangono invariati gli oneri relativi alla tempestività della propria domanda mediante il compimento di atti interruttivi della prescrizione e gli oneri attinenti alla prova della fondatezza della propria azione risarcitoria, da adempiere con una mirata attività istruttoria.

Paolo D'Elia: Gli aspetti assicurativi, in attesa del decreto attuativo, sono stati ripresi in modo eterogeneo dai diversi players del mercato.

Come Assifidi seguiamo da vicino i lavori del Governo e l'ultima bozza di decreto alla valutazione dei tecnici, ci lascia perplessi.

Le garanzie che dovranno prevedere le polizze di Responsabilità Civile in termini di retroattività, massimali ed esclusione della facoltà del recesso da parte delle Compagnie in caso di sinistro, sono elementi che espongono queste ultime ad un elevato rischio, in un settore, negli ultimi anni sempre più in difficoltà nell'offrire sottoscrizione soprattutto per le strutture e per i medici esercenti attività chirurgiche complesse o comunque con sinistri precedenti.

3. In termini processuali cosa è cambiato?

Avvocato Antonio Giuffrida: La legge Gelli, al fine di prevenire e snellire il contezioso giudiziario, ha imposto l'utilizzo, a pena di improcedibilità della eventuale azione giudiziale, degli istituti della mediazione e dell'accertamento tecnico preventivo (ex art. 696 e 696 BIS CPC). Si tratta di strumenti processuali che hanno la potenzialità di pervenire alla composizione della lite incidendo così in modo significativo sul carico dei procedimenti giudiziari.

Il ricorso alla magistratura ordinaria diviene così residuale ed eventuale.

4. La bozza di decreto attuativo non prevede anche l'inserimento del bonus/malus? Non si tratta di un aspetto positivo?

Paolo D'Elia: Il bonus/malus è certamente una bella sfida e per essere positivo, nel concreto necessita di un mercato assicurativo che offra soluzioni alternative.

Oggi, purtroppo, nel settore sanità non c'è ancora l'obbligo ad assicurare i rischi da parte delle Compagnie.

Tra l'altro, qualora, le polizze dovessero escludere la facoltà del recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia con applicazione del bonus/malus, necessariamente assisteremo all'inserimento di onerosi coefficienti di malus e/o la presenza di polizze senza tacita proroga, ossia di contratti che cessano automaticamente alla loro scadenza annuale con conseguenti problematiche per Strutture e Medici, che dovranno annualmente reperire soluzioni alternative.

5. Qual è l'atteggiamento delle Compagnie nei confronti del proprio assicurato e qual è la vostra mission come ASSIFIDI?

Avvocato Antonio Giuffrida: In questa fase preventiva e nell'eventuale giudizio talvolta le compagnie disattendono la clausola "gestione delle vertenze di danno" prevista dalla polizza ed ancor prima dall'art. 1917 cod. civ., sottraendosi in tal modo alla partecipazione al processo con un Difensore ed un Consulente tecnico di propria fiducia ed al pagamento delle spese sostenute dall'Assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato. Questo atteggiamento rimette al Giudice il compito di riequilibrare, nella sentenza definitiva, gli interessi delle rispettive parti secondo quanto stabilito dall'art. 1917 cod. civ. e dall'art. 92 cpc in tema di ripartizione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

Paolo D'Elia: La nostra mission è quella di affiancare la Struttura ed il professionista in questo difficile settore, che nella prospettiva subirà ulteriori evoluzioni, partendo dall'analisi del rischio e ricerca di una soluzione assicurativa adeguata, alla gestione del sinistro, ma stabilire soprattutto una relazione di fiducia per un percorso da intraprendere insieme.